

S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE « CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI REGIONE BASILICATA »

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, denominata "CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI REGIONE BASILICATA", più brevemente denominato "CIRCOLO RICREATIVO (o CRAL) REGIONE BASILICATA".

L'Associazione è un ente non commerciale.

ARTICOLO 2
SEDE

L'Associazione ha sede in Potenza presso i locali della Regione.

ARTICOLO 3
DURATA

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4
SCOPO

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo la promozione di tutte quelle attività di carattere previdenziale, assistenziale, ricreativo-culturale, sportivo, sociale, turistico e artistico, che concorrono a dare un contenuto finalizzato all'impiego del tempo libero dell'Associato.

A tal fine il Circolo Ricreativo potrà organizzare e gestire, in proprio o a mezzo di privati convenzionati, strutture da adibire a bar, palestra e quanto altro non espressamente indicato, purché finalizzato al conseguimento di un beneficio per gli associati.

Il Circolo Ricreativo non potrà svolgere attività diverse di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie e comunque in via non prevalente.

ARTICOLO 5
ASSOCIATI

L'Associazione è composta da associati fondatori, associati ordinari e associati onorari.

Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto.

Sono associati ordinari tutti i dipendenti della Regione, in servizio o collocati a riposo, o che appartengano ad enti sub-regionali, o a enti strumentali e società che siano in rapporto di convenzione con la Regione, nonché i componenti del loro nucleo familiare, che verranno ammessi a seguito di loro domanda presentata al Consiglio Direttivo.

Sono associati onorari le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda al consiglio Direttivo, il quale delibererà al riguardo motivatamente.

ARTICOLO 6
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'Associato è obbligato:

- All'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- A partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
- A versare la quota di adesione "una tantum" e la quota mensile stabilita di anno in anno dall'assemblea;
- A mantenere un comportamento irreprensibile in seno all'associazione.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri; godono dell'elettorato attivo e passivo, possono liberamente frequentare i locali sociali, usufruire delle attrezzature messe a loro disposizione, partecipare a tutte le manifestazioni, avvalersi di ogni provvidenza.

I benefici sono, altresì, estensibili al nucleo familiare di ogni associato, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità dell'associato dipesa da comportamento pregiudizievole e incompatibile con le finalità dell'associazione.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo e comportano la restituzione della tessera personale di riconoscimento.

L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati, né può trasmettere la propria quota ad altri.

ARTICOLO 8 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- Dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- Dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, da enti in genere e da privati;
- Dalle tasse di iscrizione e dalle quote associative mensili;
- Dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

E' vietato distribuire utili o altri fondi durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, salvo che in favore di altre associazioni con analoghe finalità.

E' fatto obbligo all'organo amministrativo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per le attività istituzionali dell'associazione o per altre attività ad esse connesse.

ARTICOLO 9 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo (rendiconto annuale) e quello preventivo del successivo esercizio.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno il 30% (trenta per cento) degli associati.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso nei posti di lavoro almeno dieci giorni prima della riunione. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua mancanza, dal vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

ARTICOLO 11 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera:

- Sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- Sul bilancio consuntivo e preventivo;
- Sulla elezione dei componenti del consiglio Direttivo e del Presidente;
- Sulla elezione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- Sull'entità della quota di adesione e della quota associativa mensile;
- Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- Sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- Su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
- Su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dal consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta da ogni altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 13

DELIBERAZIONI

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

E' richiesta la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto.

Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 14

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da cinque a quindici membri, nominati dall'assemblea, ciascuno in rappresentanza:

- Di ogni dipartimento della giunta;
- Del Consiglio Regionale;
- Dei pensionati;
- Degli enti sub-regionali, strumentali o convenzionati con la Regione;
- Dei soci onorari.

I Consiglieri e il Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui vengono a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante surroga del primo degli eletti della struttura o categoria o, in mancanza, su designazione del Presidente che assume la carica ad interim. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla fine del quinquennio.

ARTICOLO 15

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario e un Cassiere-Economo.

ARTICOLO 16

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e per la convocazione dell'assemblea, con avviso spedito, anche a mezzo fax, almeno otto giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede all'assunzione di personale, determinandone la retribuzione, e compila l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 18

RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 19

COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli associati per un periodo di cinque anni e rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati e il Circolo Ricreativo, circa l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto e del Regolamento, saranno deferite al Collegio dei Probiviri composto da tre membri eletti dall'assemblea. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

ARTICOLO 21

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, destinato comunque ad associazioni o enti con finalità analoghe.

ARTICOLO 22

REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione può essere disciplinato da un regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 23

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.